Comune di Albaredo d'Adige
Provincia di Verona

REGOLAMENTO

per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione

(adottato ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007, n. 244)

A

Allegato alla Deliberazione di G.C. n. 51 del 18.03.08

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
(Provincia di Verona)

INDICE

ART. 1	Oggetto, finalità e definizioni
ART. 2	Ricorso agli incarichi esterni
ART. 3	Programma di fabbisogno
ART. 4	Presupposti per il conferimento di incarichi esterni
ART. 5	Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne
ART. 6	Selezione degli esperti mediante procedure comparative
ART. 7	Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
ART. 8	Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa
ART. 9	Elenco di esperti
ART. 10	Contratto di incarico
ART. 11	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
ART. 12	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
ART. 13	Regime di efficacia e pubblicità degli incarichi
ART. 14	Registro degli incarichi
ART. 15	Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze
ART. 16	Divieto di clausole compromissorie
ART. 17	Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1
OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del d.lgs 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi") ed integra il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dell'art. 2 commi 55,56 e 57 della legge n. 244 del 2007.
Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Albaredo d'Adige, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la progettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenza, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente, il compenso pattuito e la valutazione conclusiva di merito da parte del Responsabile del servizio competente.

5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Rientrano nella disciplina del presente regolamento, a titolo meramente esemplificativo e non esausitivo:

- le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- le attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- le attività di consulenza e di collaborazione informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- le attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- le attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive;
- prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.
- ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibile alla normale attività degli uffici comunali.

Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

7. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché attività di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio;
- per perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisidizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- per incarichi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione incendi di cui alla legge n. 818/84 e s.m.i.;
- per rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all'inventariazione;
- per incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli incarichi dirigenziali;
- agli incarichi di preposizione ad organi di direzione;
- agli incarichi disciplinati dall'art. 90 del d.lgs 267 del 2000;
- agli incarichi derivanti da provvedimenti sovraordinati di natura emergenziale;
- agli incarichi per progetti cofinanziati da altre amministrazioni ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- quando l'incaricato sia un dipendente della pubblica amministrazione, debitamente autorizzato dalla propria amministrazione, se non a part-time e sia in possesso dei requisiti professionali per svolgere attività denominate "ordinarie" dell'ente conferente. In questo caso si applicano le previsioni dell'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Art. 2
RICORSO AGLI INCARICHI ESTERNI

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Settori/Servizi che intendono avvalersene (di seguito: responsabili di area), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure disciplinate nel presente regolamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 3
PROGRAMMA DI FABBISOGNO

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in corso d'anno.

2. La competenza del Consiglio Comunale è esplicitamente richiamata dall'art. 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2007, che attribuisce a questo organo una competenza esclusiva e non demandabile ad altri organi.

Art. 4
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, mediante l'approvazione di specifica deliberazione in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in corso d'anno, comunque in via preventiva ed in coerenza con limite massimo della spesa stabilita dal presente regolamento.

2. Gli incarichi a soggetti esterni di cui al presente articolo sono conferiti ad esperti di comprovata specializzazione universitaria con laurea magistrale od equivalente ricorrendone i seguenti presupposti:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'amministrazione;

b. l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c. Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno: per inesistenza di specifiche figure professionali per coincidenza ed indifferibilità con altri impegni di lavoro del personale dipendente, per materie di particolare complessità, specificità, rilevanza pubblica o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate ovvero in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate con il P.E.G.;

d. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificatamente; nonché l'esperienza maturata presso l'Ente (nello spirito della legge 244/2007 che tende a valorizzare le risorse consolidate);

e. sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f. l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico; deve sussistere la relativa copertura finanziaria a bilancio;

g. gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all' art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

h. Il Responsabile dell'Area competente non può conferire incarichi esterni a persone fisiche o studi associati che/i cui componenti si trovino in una delle seguenti condizioni:

- conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del segretario comunale nonché del responsabile competente;
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
- abbiano in essere un contratto di collaborazione con altri enti pubblici o privati
- tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 5
MODALITA' PER ATTESTARE L'ASSENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE

1. Prima di attivare la procedura selettiva, il responsabile dell'area interessata approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo avere attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne alla propria Area, in grado di assicurare i medesimi risultati.

2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso al Segretario Comunale e/o al Responsabile del Servizio Personale, affinché questi, per quanto di competenza, provvedano, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altre Aree. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque decorsi n. 5 giorni (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

Art. 6
SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, i Responsabili di Area predispongono un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco di soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera per specifiche categorie di attività e specializzazioni.
2. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti, i Responsabili di Area procederanno con specifici avvisi al pubblico.

3. I Responsabili di Area sono tenuti a garantire adeguata informazione dell'avviso e/o bando tramite affissione dello stesso all'Albo Pretorio per almeno quindici giorni consecutivi e pubblicazione sul sito web istituzionale.
4. Detto avviso e/o bando deve sommariamente precisare:

a) l'oggetto dell'incarico;
b) la durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
c) il compenso;
d) il luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
e) l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
f) l'obbligo di produrre, entro un termine non inferiore a quindici giorni, un curriculum e le caratteristiche della maturata esperienza, in particolare possedere il requisito minimo di comprovata specializzazione universitaria ovvero di quanto indicato al precedente articolo 3;
g) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune.

5. Le domande, con gli allegati curriculum pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica interna, anche intersersettoriale, composta a titolo gratuito :
- dal Responsabile dell'Area competente;
- due istruttori dipendenti comunali.

Art. 7
MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. La commissione tecnica effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

2. Nel primo caso (valutazione titoli) l'assegnazione dell'incarico avviene secondo una graduatoria valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) previsti: diploma di laurea specialistica o equivalente;
b) possesso dei requisiti professionali previsti: necessità di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico (= esperti di provata e specifica competenza);
d) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
e) precedenti esperienze documentate relative a progetti/attività di contenuto analogo a quello richiesto;
f) proposta economica;
g) disponibilità temporale all'incarico;
h) tempistica di realizzo dell'incarico;
i) precedenti esperienze analoghe presso l'amministrazione incaricante;
l) ...(eventuali altri, di volta in volta ritenuti opportuni).

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:
- titoli: 50 punti
- colloquio : 50 punti

4. Al termine della procedura selettiva (valutazione dei titoli o valutazione titoli e colloquio) la commissione predispone la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione.

Art. 8
CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile dell'Area competente può conferire gli incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi (da motivare adeguatamente nel provvedimento di incarico):

a) quando sia andata deserta la procedura selettiva di cui al precedente art. 3;

b) nei casi di massima urgenza a provvedere, tali da non rendere possibile/compatibile l'espletamento dell'iter procedurale di selezione di cui al precedente art. 5;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità/conoscenze del singolo prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni e/o specializzazioni;

d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi, a titolo esemplificativo,:
d.1.) inerenti innovazioni normative comportanti adempimenti con scadenze ravvicinate o improrogabili incidenti su aree di attività dell'Amministrazione;
d.2.) preparatori o connessi a processi di razionalizzazione e sviluppo dell'attività amministrativa, dell'organizzazione e dei servizi attuabili entro una tempistica determinata, la cui ritardata o mancata realizzazione comporti il rischio di incidenza negativa sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità dell'azione amministrativa e sul buon funzionamento dell'ente;

e) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale, a titolo esemplificativo:
e.1.) inerenti processi di esternalizzazione di attività e servizi comportanti economie di spesa o risparmi immediatamente realizzabili;
e.2.) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia necessario un supporto professionale qualificato per evitare l'insorgenza di problematiche operative e funzionali per gli assetti e l'attività dei servizi e degli uffici;

f) necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente il Comune, qualora i termini di ricorso o costituzione siano abbreviati o urgenti per la sussistenza di condizioni previste dalla normativa vigente;

g) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.

2. Ai fini di ottimizzazione dell'attività amministrativa e di contenimento dei costi, gli incarichi professionali e le consulenze possono essere affidati direttamente ad esperti anche quando il valore unitario dell'incarico o della consulenza sia limitato e comunque non superiore al limite di Euro 5.000,00.

Art. 9
ELENCO DI ESPERTI

1. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di esperti ai quali affidare incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività.

2. Il provvedimento approvativo dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può mai essere inferiore ad un anno.

3. L'elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun responsabile di servizio per l'affidamento di incarichi operativi, di studio e di ricerca nonché di consulenza.
4. Per la predisposizione degli elenchi, l'Amministrazione pubblicizza, con periodicità annuale, una apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

5. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 10
CONTRATTO DI INCARICO

1. Il responsabile dell'area competente formalizza l'incarico conferito (con l'adozione di apposito provvedimento = determina) mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito disciplinare/contratto di incarico, che dovrà obbligatoriamente contenente i seguenti elementi essenziali:
a) l'oggetto della prestazione;
b) luogo di svolgimento dell'attività;
c) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
d) la durata della collaborazione (con indicazione del periodo di incarico);
e) il compenso pattuito e le modalità di pagamento;
f) le penali per la parziale o ritardata esecuzione della prestazione;
g) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto;
h) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
i) divieto di rinnovo tacito.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il corrispettivo relativo alla prestazione richiesta dovrà fare riferimento alla vigente tariffa professionale o ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Il pagamento è comunque sempre condizionato dal preventivo accertamento della effettiva e corretta realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione prevista dal disciplinare/contratto in relazione a eventuali predeterminate fasi intermedie di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico ed appositamente certificate.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento, come concordate in sede di contratto, con il dirigente/responsabile competente.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico esterno è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il responsabile dell'Area interessata verifica il corretto svolgimento dell'incarico conferito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, dei risultati ottenuti, nonché il rispetto della tempistica richiesta.

2. L'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il dirigente/responsabile:
- può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, senza ulteriori oneri per l'amministrazione;
- ovvero, può risolvere il contratto per inadempimento, con le conseguenze previste in sede di contratto.

Art. 12
REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI CO.CO.C.O

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti di collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile di area competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso la sede comunale, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all' Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile competente e dal disciplinare di incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi con le normative vigenti.

Art. 13
REGIME DI EFFICACIA E PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18 della Legge 244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune di Albaredo d'Adige.

2. E' fatto d'obbligo ai Responsabili di Area di:
- pubblicare all'albo pretorio e sul sito web istituzionale;
- inviare semestralmente, mediante il sito internet dell'anagrafe delle prestazioni (dipartimento della funzione pubblica) gli incarichi conferiti.

3. La mancata pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'ente conferente impediscono l'adozione del provvedimento di liquidazione del compenso all'incaricato, pena la commissione di illecito disciplinare e determinazione di danno erariale in capo al dirigente/responsabile competente.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Art. 14
REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Anche ai fini di cui al precedente all'art. 12, è istituito il registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Il registro è gestito dall' Ufficio Segreteria, il quale

a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro;

b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle determinazioni e dei contratti di incarico;

c) garantisce le forme di pubblicità.

Ciascun servizio è obbligato a comunicare all' Ufficio Segreteria tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Registro entro e non oltre dieci giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 15
LIMITE ANNUO DELLA SPESA PER INCARICHI E CONSULENZE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per tutti gli incarichi esterni non potrà superare il 3% delle spese correnti.

Art. 16
DIVIETO DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE

1. E' fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

2. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli, e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile interessato.

Art. 17
DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto regolamentare è parte integrante del complessivo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il presente Regolamento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e segg. del codice civile.

4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.